

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Maggio 2010

16 giugno 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Maggio 2010

Decreto 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04/05/2010

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 che disciplina le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Tale Decreto è stato adottato in attuazione del D.Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.

In base al Decreto, il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.

I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.

Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l'ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.

Il Decreto, entrato in vigore il 19 maggio scorso, sarà operativo dal prossimo 18 giugno.

Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche

ed Elettroniche). Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.

L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.

Per procedere alla comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali è necessario presentare il modello allegato alla delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l' attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a 50,00 € e la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti. Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 €.

Decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72 “Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2010

Il Decreto ufficializza la proroga fino al 30 giugno 2010 per la presentazione del MUD 2010 (relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009).

Viene inoltre differita al 16 giugno prossimo la data entro la quale le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi devono versare i premi assicurativi INAIL. Non si applicheranno sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 72/2010, non abbiano provveduto al pagamento dei citati premi assicurativi entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

Vengono poi precisate le nuove modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli impianti nuovi entranti.

Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS, Emissions Trading System) che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i “nuovi entranti”, il Comitato gestione e attuazione del PNA, istituito presso il MATTM (ex art. 8, D.Lgs. n. 216/2006), dovrà determinare “il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 216/2006), e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG). L'AEEG definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai “nuovi entranti” per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 72/2010. Tali crediti, comprensivi degli interessi, devono essere liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto 2 marzo 2010 “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05/05/2010

Il Decreto stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $k=1,8$.

Il Decreto riporta all'art. 2 le seguenti definizioni:

- a) *«biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;*
- b) *«biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;*
- c) *«biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.*

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1210 del 23 marzo 2010 “Art. 16 della Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11, “Norme in materia di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi”. Disposizioni applicative.”

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 11/05/2010

Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 3/2000, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 11/2010 pertanto sancisce, quale requisito essenziale per la conclusione dell'iter di approvazione del progetto o autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, l'acquisizione della deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere dell'ARPAV; quanto detto sia per gli impianti di competenza regionale (art. 4 della L.R. n. 3/2000) che per quelli di competenza provinciale (art. 6 della L.R. n. 3/2000).

Le domande relative alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010 (ovvero dal 20 febbraio 2010), nel corso dell'iter istruttorio dovranno acquisire le necessarie determinazioni del Consiglio provinciale competente

per territorio, sulla base del parere dell'Osservatorio rifiuti dell'ARPAV. La deliberazione del Consiglio provinciale è condizione di procedibilità per il rilascio dei richiesti provvedimenti finali di approvazione del progetto e/o dell'autorizzazione all'esercizio. Conseguentemente il responsabile regionale del procedimento, se la proposta di approvazione del progetto di nuovo impianto è di competenza regionale, una volta ricevuta l'istanza, dovrà:

- A) dare comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, precisando, tra l'altro, che i termini per la chiusura dello stesso restano sospesi fino all'acquisizione del parere ARPAV e della deliberazione del Consiglio provinciale;
- B) richiedere il parere all'Osservatorio rifiuti dell'ARPAV indicando l'ubicazione, la tipologia e potenzialità dell'impianto, tipologia e quantità dei rifiuti che il soggetto istante intende trattare.

Il parere di ARPAV dovrà evidenziare, tra l'altro, attraverso i dati disponibili, situazioni di emergenza relativamente al trattamento di particolari tipologie di rifiuti, tali per cui non sia possibile attendere i tempi necessari per l'aggiornamento e l'approvazione del Piano in parola.

L'ARPAV, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta fornirà una risposta sulla base degli elementi sotto definiti, relativi all'ultimo biennio di dati disponibili per ciascuna specifica categoria di rifiuti, così come definiti dai codici CER:

- 1. dati sulla produzione dei codici CER nel Veneto suddivisi per provincia;
- 2. dati sulla gestione dei codici CER nel Veneto suddivisi per provincia;
- 3. numero degli impianti veneti, suddivisi per provincia, in regime autorizzativo ordinario e semplificato, atti a trattare i rifiuti con i codici CER dei punti precedenti;
- 4. import-export (da e per il Veneto) dei medesimi codici CER.

Nell'espressione del parere si farà altresì riferimento alla:

- A) capacità, nell'ambito regionale, di trattare la specifica tipologia richiesta;
- B) "gerarchia dei rifiuti" indicata all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, quale ordine di priorità ...:
 - Prevenzione;
 - Preparazione per il riutilizzo;
 - Riciclaggio;
 - Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - Smaltimento.
- C) trasmettere alla Provincia competente per territorio il parere dell'Osservatorio, unitamente all'istanza di approvazione del progetto stesso, per l'acquisizione della determinazione da parte del Consiglio provinciale specificatamente sugli aspetti relativi alla "...indispensabilità dell'impianto, ...in ragione del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento..."; detta determinazione, dovrà essere resa in conformità ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo (art. 2, L. n. 241/1990) per evitare di incorrere in responsabilità per ritardo da parte dell'amministrazione provinciale nella conclusione del procedimento;
- D) una volta acquisita formalmente la determinazione del Consiglio provinciale, il responsabile del procedimento darà comunicazione all'interessato della ripresa della decorrenza dei termini allegando la documentazione acquisita, in modo da consentire il prosieguo dell'iter istruttorio autorizzativo secondo quanto stabilito dalla disciplina di settore ambientale.

Qualora la domanda presentata dal soggetto interessato riguardi un nuovo impianto di competenza provinciale, una volta ricevuta l'istanza, il responsabile del procedimento dovrà dare all'interessato comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione della deliberazione del Consiglio provinciale, da esprimersi sulla base del parere dell'Osservatorio ARPAV, precisando, tra l'altro, che i termini per la chiusura dello stesso restano nel frattempo sospesi; il procedimento proseguirà poi secondo le modalità stabilite dalle province nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa propri delle stesse.

La norma in esame non riguarda la gestione degli impianti di depurazione pubblici di reflui civili, anche nel caso in cui, con sezioni separate o meno, gli stessi trattino rifiuti liquidi, anche perché la loro localizzazione discende da criteri legati allo sviluppo delle reti di fognatura pubblica, né si riferisce agli impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani, anche nel caso in cui agli stessi sia legittimamente conferita un'aliquota di rifiuti speciali.

La nuova disciplina regionale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti in procedura "semplificata" in ragione del fatto che l'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 non contempla l'approvazione del progetto e/o l'autorizzazione all'esercizio, bensì la possibilità di intraprendere l'attività di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, previa verifica della compatibilità urbanistico/edilizia dell'area da parte del Comune.

Le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 non si applicano ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della L.R. n. 3/2000, e successive modifiche, anche perché tali operazioni, una volta accertata la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici, relativamente all'inderogabile necessità di bonificare l'area, possono essere realizzate esclusivamente nel sito oggetto dell'intervento di bonifica.

La succitata disposizione di legge regionale non si applica neppure agli impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché alle comunicazioni relative allo svolgimento delle relative campagne di attività, trattandosi di tipologie particolari di impianti e di attività di gestione di rifiuti di natura temporanea ai sensi della vigente disciplina nazionale.

Le istanze ricomprese nelle seguenti casistiche non sono soggette all'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010, trattandosi:

1. di procedure particolari che non richiedono approvazione o autorizzazione;
2. iniziative il cui iter si è già concluso favorevolmente e sia in corso il rilascio del provvedimento finale;
3. attività esistenti e già autorizzate;

in particolare:

1. Domande connesse alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate prima e dopo dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2010 per il conseguimento del solo giudizio di compatibilità ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, parte II - L.R. n. 10/1999), che possono essere concluse ordinariamente, in quanto non riguardano né l'approvazione né l'autorizzazione all'esercizio.
2. Domande relative alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2010 per il conseguimento del giudizio di compatibilità ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, parte II - L.R. n. 10/1999), l'approvazione del progetto (D.Lgs. n. 152/2006, parte IV, e L.R. n. 3/2000) e l'autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. N. 5972005 e L.R. n. 26/2007) che abbiano concluso favorevolmente l'iter amministrativo di

legge e sia in corso di rilascio il provvedimento finale di approvazione o di A.I.A.. Ricorrendo tale situazione non vi è dubbio che la fase amministrativa attualmente mancante presenti carattere eminentemente formale anche in considerazione del fatto che la valutazione sul principio di prossimità è stata già espressamente eseguita durante l'iter di VIA o di AIA in base alle disposizioni di legge. La fase suddetta, che prevede solo un iter aggiuntivo per l'accertamento del rispetto del principio di prossimità rispetto a quello tradizionale, non risulterebbe in grado di incidere in alcun modo sulle conclusioni positivamente già adottate dall'organismo tecnico - consultivo ovvero dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, pronunciatesi anche come conferenza dei servizi decisoria della L. n. 241/1990. In questi casi, quindi, si dovrà dare corso senz'altro alla chiusura del relativo procedimento mediante l'adozione formale dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

3. Domande relative:

- a) realizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialità, superficie o modifiche gestionali;
- b) adeguamenti tecnici migliorativi sotto il profilo gestionale (quali, ad es., il cosiddetto "revamping")
- c) trasferimenti dell'attività autorizzata di smaltimento o recupero nel medesimo ambito territoriale provinciale;
- d) autorizzazione di sottocategorie di discarica autorizzata per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 2005;
- e) interventi di bonifica di siti contaminati anche mediante campagne mobili o bonifiche di impianti esistenti.

Regione Friuli Venezia Giulia – Gruppo di Lavoro Regionale PSAL: “Linee guida per l’applicazione negli ambienti di lavoro delle norme a tutela della maternità”

Le strutture operative PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Regione Friuli Venezia Giulia hanno pubblicato un documento per la tutela delle lavoratrici in gravidanza negli ambienti di lavoro.

Il documento è il risultato del lavoro di un gruppo di operatrici delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro presenti in Regione, che vuole essere soprattutto un vademecum pratico sia per il Datore di Lavoro che per la Lavoratrice, ed anche uno strumento univoco su tutto il territorio regionale per l’applicazione corretta di queste norme che tutelano una parte così importante della vita della lavoratrice e della sua famiglia.

Si compone di due sezioni, dedicate rispettivamente a:

- Datore di Lavoro (e quindi anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione Aziendale, al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ed al Medico competente), per un ausilio nella effettuazione della valutazione del rischio in rapporto alla maternità e per la gestione pratica delle situazioni di gravidanza e puerperio del personale dipendente;
- Lavoratrice, per sua informazione sulle norme di tutela e per l’applicazione pratica in caso di maternità.

Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 “Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione)” emessa da INAIL – COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'INAIL ha modificato l'art. 24 del D.M. 12/12/2002, tramite l'emanazione della Delibera n. 79/2010, sullo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambiente di lavoro.

Queste le principali modifiche:

- Posticipata la data di presentazione delle istanze ex art. 24 dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno
- Ampliato lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma
- Riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori/anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI.

“La valutazione dello stress lavoro-correlato – Proposta metodologica” - ISPESL

Il documento si compone essenzialmente di tre parti.

La prima, esplicativa, offre all'utente una descrizione sintetica dello stress occupazionale e delle varie fasi del percorso valutativo che non si esaurisce, come talvolta si crede, nella mera somministrazione di uno o più questionari.

La seconda esemplifica le modalità operative prescelte che rispondono a criteri di scientificità, di semplicità e di applicabilità.

La terza fornisce informazioni sugli strumenti utilizzabili: la check list di indicatori aziendali verificabili che costituisce una sorta di filtro per l'accesso al livello successivo di indagine e la ricognizione dei questionari più utilizzati in Italia e all'estero, tra i quali è possibile scegliere quello più rispondente alle esigenze dell'impresa da esaminare.

Viene sottolineato che il complesso metodologico proposto si sviluppa sui requisiti minimi per la valutazione e non deve precludere eventuali ulteriori approfondimenti attraverso l'utilizzo di strumenti informativi aggiuntivi e, soprattutto, il coinvolgimento diretto dei lavoratori che è il presupposto essenziale per il successo di tutta l'operazione.

Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 126 del 22/05/2010

Il Regolamento stabilisce gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe percepite dall'Agenzia Europea per le sostanze chimiche.

In particolare sono previste:

- Tariffe per una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa
- Tariffe per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate di una sostanza.

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 133 del 31/05/2010

Con il nuovo Regolamento, che entra in vigore dal 20 giugno 2010, viene completamente modificato l'allegato II del Regolamento n. 1907/2006 (REACH). Tale Allegato, che contiene le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, deve infatti essere reso omogeneo con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 (CLP), che armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS.

Carta qualificazione conducente

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 aprile 2010 "Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente"

Con tale decreto viene ulteriormente prolungato il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione.

SISTR: elenco officine autorizzate all'installazione delle blackbox

Sul sito del SISTR è disponibile l'elenco, articolato per regione e provincia, delle officine autorizzate all'installazione delle blackbox sui veicoli trasportanti rifiuti, così come previsto dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). L'art. 3, comma 6, lettera c) del

Decreto che disciplina il SISTRI, stabilisce che la consegna e l'installazione delle black box avviene presso le officine autorizzate il cui elenco viene fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB presso i siti di distribuzione (Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

SISTRI: verso il rinvio per le PMI

Approvato un emendamento al cd. Disegno di Legge Semplificazioni che prevede il rinvio di circa 18 mesi dell'operatività del Sistri per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producono fino a 300 kg/litri di rifiuti pericolosi.

L'emendamento è stato accolto nella seduta del 20 maggio scorso dalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati, impegnata nell'esame in prima lettura del predetto disegno di legge inerente la semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, con l'intento di applicare secondo criteri di proporzionalità il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

Il rinvio, se l'emendamento venisse definitivamente approvato, sarebbe quindi a due anni dopo l'entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009, ossia slitterebbe al 14 gennaio 2012.

Videosorveglianza delle discariche: via libera del Garante

Il Garante della privacy conferma: è lecito l'utilizzo di telecamere per controllare l'uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e gli orari di deposito delle discariche e delle "ecopiazzole".

In base alla deliberazione 8 aprile 2010 dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in materia di videosorveglianza, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a fini di controllo sui "depositi di rifiuti" risulta lecito quando è teso "ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi".

Sempre qualora le misure alternative risultino "inefficaci o inattuabili" – ed è questa la principale differenza con il precedente provvedimento dell'Authority targato 29 aprile 2004 — l'utilizzo della videosorveglianza è altresì lecito per il monitoraggio delle modalità e degli orari di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

REACH: nuove guide dell'ECHA

Nonostante il Regolamento REACH non si applichi ai rifiuti, l'ECHA ha pubblicato sul suo sito una guida sull'applicazione del REACH ai rifiuti e alle sostanze recuperate, in quanto lo smaltimento dei rifiuti deve essere contemplato negli scenari di esposizione e in genere un rifiuto, se viene riutilizzato, non è più considerato tale.

È disponibile sul sito dell'ECHA la versione in italiano della "Guida all'Allegato V: Esenzioni dall'obbligo di registrazione".

La guida è volta a fornire maggiori spiegazioni e informazioni per l'applicazione delle varie esenzioni seguendo lo stesso ordine delle voci presenti nell'allegato V del regolamento REACH.